

Regolamento Gestione Rifiuti Urbani

INDICE

TITOLO I – GENERALITÀ

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Classificazione dei rifiuti

Art. 4 Assimilabilità

TITOLO II - MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Art. 5 Competenze del Comune

Art. 6 Area di espletamento del pubblico esercizio e modalità di conferimento

Art. 7 Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e stradale dei rifiuti urbani e assimilati

Art. 8 Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

Art. 9 Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

Art. 10 Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

Art. 11 Collocazione dei contenitori sul suolo pubblico per i rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti, risistemazioni varie

Art. 12 Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

Art. 13 Raccolta effettuata a mezzo di contenitori stradali

TITOLO III - CRITERI GENERALI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE

Art. 14 Finalità delle raccolte differenziate

Art. 15 Indirizzi generali delle raccolte differenziate

Art. 16 Gestione delle raccolte differenziate

Art. 17 Modalità di conferimento dei rifiuti in carta e cartone

Art. 18 Modalità di conferimento dei rifiuti in multimateriale

Art. 19 Modalità di conferimento di pile e batterie

Art. 20 Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

Art. 21 Modalità di conferimento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

Art. 22 Modalità di conferimento di farmaci e medicinali

Art. 23 Attività di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati

Art. 24 Raccolta e trasporto

Art. 25 Smaltimento

TITOLO IV - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

Art. 26 Recupero di materiali e/o energia

Art. 27 Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

Art. 28 Isole ecologiche

Art. 29 Ecocentro

Art. 30 Incentivi ed agevolazioni

Art. 31 Campagne di sensibilizzazione ed informazione

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 32 Definizioni

Art. 33 Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

Art. 34 Gestione delle aree verdi pubbliche

Art. 35 Gestione del servizio di spazzamento delle strade

Art. 36 Frequenza

Art. 37 Gestione dei rifiuti cimiteriali

Art. 38 Aree scoperte private e luoghi di uso comune

Art. 39 Aree occupate dai mercati

Art. 40 Aree occupate da pubblici esercizi

Art. 41 Carico e scarico merci e materiali

Art. 42 Manufatti od oggetti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

Art. 43 Aree pubbliche occupate da cantieri

Art. 44 Manifestazioni pubbliche

Art. 45 Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

Art. 46 Rifiuti abbandonati

Art. 47 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

TITOLO VI - RIFIUTI SPECIALI

Art. 48 Convenzioni per lo smaltimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico

Art. 49 Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie

Art. 50 Raccolta e trasporto di rifiuti in cemento amianto

Art. 51 Raccolta di liquami e fanghi biologici

Art. 52 Sgombero della neve

Art. 53 Spurgo caditoie e pozzetti stradali

Art. 54 Rivenditori al dettaglio di batterie ed olio minerale

TITOLO VII - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 55 Divieti e sanzioni

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56 Ordinanze contingibili ed urgenti

Art. 57 Proprietà del rifiuto

Art. 58 Osservanza di altre disposizioni

Art. 59 Entrata in vigore

Art. 60 Variazioni non sostanziali alle presenti norme

ALLEGATO n. 1 - Suddivisione rifiuti in base ai codici CER e relative descrizioni

TITOLO I - GENERALITÀ

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani prodotti nel territorio del Comune di San Lorenzo Nuovo nel loro intero ciclo. Esso stabilisce le aree e le modalità di svolgimento dei servizi, dispone le procedure atte a garantire la pulizia e il decoro dei centri urbani e dell'ambiente e la loro tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione, nonché a favorire il massimo recupero dei materiali. Prevede, inoltre, norme atte a garantire una separata ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani e ad essi assimilati.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento redatto, ai sensi dell'Art.198, comma 2, del D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e predisporre controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo, e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
4. Il Comune, fintantoché l'Autorità d'ambito non avrà provveduto ad aggiudicare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara (Art. 202 del D. Lgs. 152/06), esercita la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'Art. 113, comma 5, del D.Lgs.267/2000, nel rispetto del D.Lgs.152/2006, Parte IV così come modificato dal D.Lgs.284/06 e dal D.Lgs.4/2008, del D.Lgs.151/2005 e dell'Art. 59 del D.Lgs.507/1993 e di ogni altra norma riguardante la materia.
5. Le disposizioni che seguono, oltre che ispirarsi al principio di precauzione, prevenzione e della riduzione nella produzione dei rifiuti, sono state formulate in armonia con le linee dettate dalla L.R. 9 Luglio 1998, n.27 "Disciplina regionale della gestione dei rifiuti" come modificata dalla L.R. 5 Dicembre 2006 n. 23.
6. In particolare il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'Art.184, comma 2, lett. f) del D.Lgs.152/06;
 - e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'Art.195, comma 2, lett. e) del D.Lgs.152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'Art.184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs.152/2006.
7. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
8. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs.267/2000, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. Comune: L'Amministrazione Comunale di San Lorenzo Nuovo;
 - b. pubblica amministrazione e gestore: i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del D. Lgs. 152/06 e s. m. ed i. o loro concessionari;
 - c. legislazione: la vigente normativa in materia costituita da:
 - D. Lgs. 152/2006: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia Ambientale";
 - D. Lgs. 284/06: Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale." - D. Lgs. 4/2008: Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante norme in materia ambientale"; - D. Lgs. 151/2005: Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n.151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";
 - L.R. 9 luglio 1998, n.27 "Disciplina generale della gestione dei rifiuti"; - L.R. 5 dicembre 2006, n.23 "Modifica alla L.R. 9 luglio 1998, n.27
 - d. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs.152/06 e s. m. ed i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - a. produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - b. detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

- c. gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- d. raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- e. raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- f. smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s. m. ed i.;
- g. recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s. m. ed i.;
- h. luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- i. stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs.152/2006, e s. m. ed i. nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- j. deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodi-benzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- k. frazione umida: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani;
- l. frazione secca: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani, avente un rilevante contenuto energetico;
- m. sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;
- n. materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'Art.181bis del D.Lgs.152/06 e s.m. ed i. ;
- o. bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare la fonte di inquinamento e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi alla legge in materia, per l'utilizzo previsto dell'area;
- p. messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- q. raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, con automezzi appositamente attrezzati;
- r. isola ecologica: aree attrezzate con appositi contenitori distribuite sul territorio e destinate al conferimento diretto da parte dell'utenza di singole frazioni;
- s. centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al D.Lgs. 281/97;
- t. compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- u. compost di qualità: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.Lgs. 217/06 e successive modifiche e integrazioni;
- v. gestione integrata dei rifiuti: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definiti dalla lettera d), ivi compreso lo spazzamento delle strade;
- w. spazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada;

- x. rendiconto: relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato ecc.;
- y. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;
- z. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatole da scarpe, ecc.);
- aa. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termo-retraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ecc.);
- bb. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es. pallets, casse in legno o metallo per la consegna delle merci, ecc.);
- cc. rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'Art.183 D.Lgs.152/06 come modificato dal D.Lgs.4/08, esclusi i residui della produzione.

Art. 3

Classificazione dei rifiuti

Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Sono rifiuti urbani:

- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'Art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs.152/2006;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) di cui al comma 2 dell'Art. 184, D.Lgs.152/06.

Ai soli fini gestionali del servizio, i rifiuti urbani sono distinti in:

o rifiuti urbani interni, i rifiuti di cui ai punti a) e b);

o rifiuti urbani esterni, i rifiuti di cui ai restanti punti.

1.a Rifiuti urbani pericolosi: per rifiuti urbani pericolosi si intendono i rifiuti identificati nel capitolo 20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici ed assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata dell'Allegato D del D.Lgs.152/06 contrassegnati da asterisco (*).

A titolo esemplificativo si considerano tali:

- o batterie e pile (ad esclusione degli accumulatori per autoveicoli);
- o prodotti farmaceutici/medicinali;
- o prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti);
- o tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- o accessori per l'informatica contenenti sostanze pericolose.

2. Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'Art. 186 del D.Lgs. 152/06 e s. m. ed i.;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio.
- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m. il combustibile derivato da rifiuti.

2.a Rifiuti pericolosi: per rifiuti pericolosi si intendono, i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco (*), nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs.152/06, sulla base degli Allegati G, H ed I alla medesima parte IV.

Particolari categorie di rifiuti speciali sono rappresentate da:

A. Rifiuti elettrici ed elettronici disciplinati dal D.Lgs.151/05: per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE si intendono le apparecchiature elettriche ed elettroniche considerate rifiuti ai sensi dell'Art. 227, comma 1, lettera a) del D.Lgs.152/06 e s. m. ed i. inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi e i materiali di consumo che sono parte

integrante del prodotto nel momento in cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene ovvero che il detentore consegna al distributore al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura equivalente affinché quest'ultimo possa valutare, prima di disfarsene, il possibile reimpiego.

A titolo esemplificativo si considerano tali:

- frigoriferi, surgelatori e congelatori;
- televisori;
- computer;
- lavatrici e lavastoviglie;
- condizionatori.

B. Rifiuti sanitari: disciplinati dal D.P.R. 15 luglio 2003 n.254.

C. Veicoli fuori uso: disciplinati dal D.Lgs.209/03.

D. Rifiuti ingombranti: per rifiuti ingombranti si intendono i beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento provenienti da abitazioni od altri insediamenti civili, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei cassonetti.

A titolo esemplificativo si considerano tali:

- materassi, armadi;
- arredi domestici.

E. Rifiuti inerti: per rifiuti inerti si intendono i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. Essi non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. Per le caratteristiche delle discariche di inerti e per i criteri di ammissibilità di tali rifiuti in discarica si applicano le discipline del D.Lgs. 36/03 e il D.M. 3 agosto 2005 del Ministero dell'Ambiente.

Le terre e rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati e macinati non costituiscono rifiuti qualora rispettino le condizioni stabilite dall'Art.186 del D.Lgs.152/06 e s. m. ed i.

Art. 4

Assimilabilità

1. Nelle more dell'emanazione delle norme regolamentari e tecniche di cui al comma 4 dell'Art.195 del D.Lgs.152/06 e s. m. ed i. che fisseranno i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'Art.195, comma 2, lett. e) dello stesso decreto, ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tassa, sono assimilabili/assimilati agli urbani i rifiuti speciali provenienti dalle attività di cui all'Art.184, comma 3, lett. a) c), d), e), f) del D.Lgs. 152/06 che soddisfano contemporaneamente sia i criteri qualitativi che quelli quantitativi in appresso specificati. I criteri qualitativi tengono conto della composizione merceologica del rifiuto mentre quelli quantitativi tengono conto sia della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani sia delle effettive capacità di smaltimento degli impianti presenti sul territorio provinciale e scelti in base a principi di economicità ed efficienza.

2. I criteri che i rifiuti devono rispettare per poter essere dichiarati assimilabili/assimilati ai rifiuti urbani sono i seguenti:

- qualitativi: devono avere una composizione merceologica riconducibile ai codici CER indicati all'Allegato 1 del presente regolamento.

- quantitativi: la produzione annua della singola attività non deve risultare superiore a due volte il valore del coefficiente di produzione Kd espresso in Kg/m2 anno per la medesima, quale desumibile dalla Tab.4a allegata al D.P.R. 158/99, assumendo come valore quello medio tra il min. e il max riferito alla zona CENTRO.

3. Nel caso in cui i rifiuti prodotti dalla singola attività risultino superiori a uno solo dei limiti di cui al comma 2, l'intera quantità prodotta deve considerarsi non assimilabile agli urbani.

4. Con riferimento al D.P.R. 254/03, sono considerati, qualora non rientrino tra i rifiuti sanitari non pericolosi e tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui all'Art. 2, lettere c) e d), assimilati ai rifiuti urbani e quindi assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani i seguenti rifiuti sanitari:

- o rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- o rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- o vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti speciali non pericolosi assimilati per qualità e per quantità agli urbani;
- o la spazzatura;
- o indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- o rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- o gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannolini, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

TITOLO II - MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Art. 5

Competenze del Comune

Come indicato all'Art.1, punto 4, il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani e assimilati con diritto di privativa fino a quando l'Autorità d'Ambito non avrà individuato il soggetto gestore. Il presente Regolamento disciplina le modalità di

erogazione dei servizi inerenti la gestione (raccolta, trasporto, smaltimento/recupero etc.) dei rifiuti urbani e speciali assimilati provvedendo a:

- a. definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b. definire, in attuazione di norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - c. stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
 - d. vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di disinfezione e sanificazione dei contenitori e delle piazzole;
 - e. promuovere l'innovazione del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
 - f. assicurare nell'ambito territoriale di competenza comunale una raccolta differenziata dei rifiuti urbani crescente nel tempo in maniera da rispettare le percentuali minime stabilite dal D. Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni.
- Per l'esercizio delle attività di competenza, fatta salva la gestione in economia, il gestore del servizio comunale provvede in autonomia nel rispetto di quanto definito con l'apposito contratto di servizio.
- Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi, possono essere apportate dal gestore, sentito il Comune, purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio.
- Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione dei rifiuti costituenti competenza facoltativa.

Art. 6

Area di espletamento del pubblico servizio e modalità di conferimento

1. La gestione dei rifiuti urbani (interni ed esterni) ed assimilati è svolta in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale entro i perimetri di raccolta fissati comprendenti i centri abitati e gli eventuali insediamenti sparsi là dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
2. Si intendono compresi nell'area di espletamento del servizio pubblico tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di 1.000 mt (misurabili sulla viabilità ordinaria) dai punti di conferimento.
3. Si intendono coperti dal pubblico servizio, gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta, anche il solo imbocco della strada di accesso podereale o vicinale (non soggette ad uso pubblico).
4. Il numero dei contenitori e le relative capacità, nonché le frequenze di raccolta, saranno adeguatamente dimensionati in relazione al numero di utenze, alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire.
5. Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che potranno essere antimeridiani, pomeridiani, notturni e che verranno fissati dal contratto di servizio così come saranno precisati in tale contesto le modalità di dislocazione dei cassonetti. Al fine di garantire servizi di elevato livello qualitativo, dovranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari di svolgimento.
6. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non coperte dal servizio di raccolta, deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento; in particolare, i rifiuti urbani andranno conferiti al punto di raccolta più vicino.
7. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'Art. 4 del presente Regolamento, potranno essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle previste per gli urbani. A tal fine i produttori di tali rifiuti saranno obbligati a rispettare tutte le indicazioni loro fornite dal Comune tramite il gestore del servizio.

Art. 7

Caratteristiche generali dei contenitori per la raccolta domiciliare e stradale dei rifiuti urbani ed assimilati

1. I contenitori per la raccolta stradale e, in particolare, allorché verrà attivato il relativo servizio, quelli per la raccolta domiciliare destinati alla raccolta della frazione organica umida, alle raccolte differenziate (carta, vetro, plastica ecc.) e della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani e assimilati depositati all'aperto ed esposti agli agenti atmosferici dovranno avere caratteristiche tali da:
 - a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;
 - b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;
 - c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;
 - d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura organica;
 - e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e svuotamento meccanizzate;
 - f) agevolare le operazioni di igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del luogo in cui sono posizionati.
2. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:
 - a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio, sanificazione e svuotamento degli stessi;
 - b) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;
 - c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato. Le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.
3. Sui cassonetti stradali saranno apposti cartelli adesivi indicanti il tipo di rifiuto che vi si può introdurre oltre che apposita segnaletica stradale catarifrangente.
4. L'area di pertinenza dei cassonetti stradali potrà essere delimitata da riga gialla.

Art. 8

Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori possono essere posizionati anche in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, su una superficie piana, pavimentata al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.
4. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, come definito dal presente Regolamento, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione sul suolo pubblico finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli viene imposto l'onere del deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.
5. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. Data la competenza esclusiva del Comune a concedere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, l'amministrazione comunale ha facoltà di esprimere il proprio parere in merito all'adeguatezza dell'area pubblica sulla quale devono essere posizionati i contenitori ai fini del corretto espletamento del servizio di raccolta.
6. Nei casi concernenti situazioni di disabilità, le modalità di raccolta vengono concordate con l'utente previa valutazione da parte del Settore Politiche Sociali.

Art. 9

Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni

1. Ai fini della raccolta domiciliare, l'utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato d'uso gratuito e a custodire i contenitori eventualmente ad essa assegnati in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale. Fintantoché non si sarà provveduto all'assegnazione di detti contenitori l'utente dovrà servirsi di propri contenitori aventi caratteristiche idonee all'uso.
2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi dell'Art. 8 del presente Regolamento. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri (ammenda da euro 25 a euro 100).
3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento impropri dei cassonetti.
4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.
5. Laddove si verificano esigenze particolari, previa valutazione, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 10

Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte della ditta incaricata, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico fuori del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicati, anche con ordinanze pubblicate nei modi di legge, dall'amministrazione comunale o dal gestore.
2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'uso del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico non sia tecnicamente possibile, previo accertamento del Comune e accordo con l'utente. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private alla ditta incaricata dello svuotamento o del ritiro dei contenitori.
3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle proprie abitazioni e/o su aree private pertinenziali di cui all'Art.8 del presente Regolamento entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento, fatto salvo quanto previsto all'Art. 8 punto 6 del presente Regolamento.

Art. 11

Collocazione dei contenitori su suolo pubblico per rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti, risistemazioni viarie

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, vengono utilizzati contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune). Detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza. Ai fini della razionalizzazione della raccolta differenziata vengono costituiti gli "EcoCentro" di cui all'Art. 29 del presente Regolamento.
2. Sono altresì ammessi contenitori in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori in area pubblica e, previo accordo/consenso scritto del gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.
3. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.
4. È vietato modificare il posizionamento dei cassonetti e/o le isole ecologiche o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso all'amministrazione comunale che in caso di accoglimento della richiesta impartirà le relative disposizioni al gestore del servizio. Chiunque contravvenga al divieto di cui sopra è punito con l'ammenda da euro 25 a euro 100.
5. Durante gli interventi di risistemazione viaria, ovvero nella realizzazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, sarà opportuno, ove possibile, nel progetto degli interventi o nelle opere di urbanizzazione primaria prevedere piazzole per la dislocazione dei contenitori dei rifiuti urbani anche con sistemi interrati.
6. Se gli interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la società che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva al gestore con il quale saranno concordate soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

Art. 12

Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. I rifiuti urbani non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del produttore, il quale, prima del conferimento, è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore. Inoltre è tenuto ad osservare le norme di seguito indicate:
 - a. Il conferimento deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a disposizione. La pubblica amministrazione potrà stabilire diverse modalità di conferimento che saranno attuate dal gestore e a cui il produttore si dovrà attenere.
 - b. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine da attività produttive nel caso in cui sia stata predisposta dall'autorità comunale un sistema di raccolta separato, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi contenitori, in appositi recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli in cui si svolgono le lavorazioni.
 - c. È vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani:
 - o rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolte differenziate (ammenda da euro 25 a euro 150);
 - o rifiuti urbani pericolosi come definiti all'Art.3, punto 1a.) (ammenda da euro 100 a euro 500);
 - o rifiuti ingombranti come definiti all'Art. 3, punto D) (ammenda da euro 25 a euro 250);
 - o rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità (si applicano le sanzioni di cui all'Artt. 192 e 255 del D.Lgs. 152/2006);
 - o sostanze liquide (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006);
 - o i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni edile e di ordinaria manutenzione (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006);
 - o materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio) con ammenda da euro 100 a euro 500; è tollerata l'immissione nei normali contenitori modiche quantità di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di bricolage e di piccola manutenzione.
2. I rifiuti urbani pericolosi (come definiti all'Art. 3, punto 1a. del presente Regolamento) possono essere conferiti in maniera differenziata presso gli appositi contenitori stradali dedicati o presso gli ECOCENTRO appositamente attrezzati. In quest'ultimo caso seguendo le modalità stabilite dal "Regolamento comunale di gestione degli ECOCENTRO". In particolare:
 - a. Medicinali scaduti: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie.
 - b. Prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti), tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio e gli accessori per l'informatica costituiti da cartucce e contenitori toner per fax, calcolatrici etc direttamente nei contenitori predisposti presso gli ECOCENTRO.
 - c. Siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico. Tali rifiuti saranno, nell'ambito dei servizi d'igiene urbana, raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili seguendo le eventuali indicazioni della ASL, e quindi smaltiti tramite termodistruzione.

Art. 13

Raccolta effettuata a mezzo contenitori stradali:

- a. I rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti, per motivi igienici, dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi.
- b. I rifiuti voluminosi, quali, in genere imballaggi non recuperabili, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del cassonetto.

- c. I rifiuti oggetto di raccolte differenziate debbono essere conferiti nei contenitori ad essi dedicati, in particolare, nel momento in cui sarà attivato il relativo servizio, per i rifiuti biodegradabili (organico), si dovrà avere cura di utilizzare gli appositi sacchetti biodegradabili.
- d. l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi.
- e. l'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul cassonetto.
- f. è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno dei cassonetti salvo che tale metodologia non sia prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata (ammenda da euro 25 a euro 150).
- e. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il gestore del servizio (ammenda da euro 25 a euro 100 per incendio di rifiuti urbani o assimilati non pericolosi; ammenda da euro 50 a euro 500 per incendio di rifiuti urbani o assimilati pericolosi (ammenda da euro 25 a euro 150 per danneggiamento dei contenitori).

TITOLO III - CRITERI GENERALI OPERATIVI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE SINGOLE RACCOLTE

Art. 14

Finalità delle raccolte differenziate

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:

- a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
- b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
- d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.

Art. 15

Indirizzi generali delle raccolte differenziate

1. La gestione delle raccolte differenziate deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficienza, l'efficacia, e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti. Le stesse sono programmate e realizzate tenendo conto:

- a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b. delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
- c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d. del sistema di conferimento e raccolta;
- e. dei sistemi di recupero e di smaltimento;
- f. della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.

2. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta gli obiettivi di:

- a. un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
- b. raccolta dei beni ingombranti e apparecchiature elettriche ed elettroniche in modo da consentirne il recupero e la separazione dalle componenti pericolose per l'ambiente e la salute;
- c. attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi del Titolo IV, D.Lgs. 152/2006;
- d. attivare sistemi di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi in conformità a quanto predisposto dalle normative vigenti in materia.

Art. 16

Gestione delle raccolte differenziate

1. L'organizzazione delle attività di raccolta differenziata, attuate all'interno del territorio comunale, dovranno rispettare le disposizioni:

- dei Decreti Legislativi 151/2005, 152/2006 e 04/2008; DGR 8.5.2009, n.310 metodo standardizzato di certificazione della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti ;
- del Regolamento Comunale di gestione degli ECOCENTRO.

2. Le raccolte differenziate tendono all'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs.152/2006 e delle successive modifiche introdotte. Ferma restando la possibilità di ampliare, modificare i tipi di raccolta differenziata e le modalità di esecuzione delle medesime con apposita ordinanza sindacale, le raccolte attualmente organizzate o in fase di prossima organizzazione su strada, presso le utenze o tramite gli ECOCENTRO sono le seguenti:

- a. carta e cartone
- b. multimateriale: vetro, metalli, plastica, alluminio, tetrapack.
- c. quando avviata : frazione umida da utenze domestiche, da esercizi commerciali, ristorazione ecc.
- d. batterie e pile
- e. medicinali
- f. ingombranti
- g. sfalci, potature, erba da giardini, parchi ecc.
- j. apparecchiature elettriche ed elettroniche

2. Le modalità di raccolta della frazione organica potranno essere le seguenti:
 - a. sistema "porta a porta"; b. isola ecologica; c. ECOCENTRO.
3. Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative. Il gestore del servizio provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative concordate con il Comune, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.
4. Le attività produttive e commerciali devono essere servite con contenitori appositi, anche essi differenziati, aventi volumi commisurati alle produzioni di rifiuto speciale assimilato all'urbano, comunque compatibili con i sistemi di svuotamento praticati dal gestore; queste utenze devono utilizzare, a seconda dei casi, gli ECOCENTRO.

Art. 17

Modalità di conferimento dei rifiuti in carta e cartone

1. Il servizio di raccolta della frazione carta e cartone potrà essere svolto sul territorio comunale o con modalità di raccolta "porta a porta" presso le utenze domestiche e non domestiche o con appositi cassonetti stradali o in cassoni presso gli ECOCENTRO.
2. La pubblica amministrazione potrà individuare anche forme di gestione mista in cui parte del territorio è servito con il sistema "porta a porta" e parte con il sistema a contenitori stradali.
3. Nelle aree ove è previsto il servizio di raccolta "porta a porta" gli utenti dovranno conferire la carta e i cartoni nei contenitori messi a disposizione. Negli altri casi la carta dovrà essere conferita all'interno dei cassonetti stradali dedicati (isole ecologiche) o dell'apposito cassone collocato all'interno degli ECOCENTRO sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini, oppure evitando di appallottolare la carta. I cartoni più voluminosi devono essere conferiti, opportunamente piegati, ordinati e ridotti di volume e possibilmente legati con uno spago non in materiale ferroso, a fianco dei cassonetti stradali per la carta.
4. Nei contenitori appositi si devono conferire quotidiani e riviste, pieghevoli e fogli pubblicitari, scatole di cartoncino, cartone ondulato per imballaggi, fogli di carta pulita in genere, sacchetti di carta, tabulati, imballaggi poliaccoppiati (tetrapak), ecc.
5. Sono escluse le carte plastificate, le carte paraffinate, le carte bitumate, le carte vetrate o molto sporche e unte, i pannolini per bambini, carta da parati usata e carta carbone.
6. E' possibile istituire un servizio di raccolta anche gratuita degli imballaggi in materiale cellulosico riservato alle utenze commerciali con modalità ed orari che verranno definiti dal gestore del servizio.
7. In relazione alla possibile valorizzazione economica delle diverse tipologie di materiale, il gestore del servizio deve intercettare, per quanto possibile, separatamente gli imballaggi in cartone dalle altre frazioni cartacee.
8. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e saranno trasportati in appositi impianti per il riciclaggio/recupero autorizzati.

Art. 18

Modalità di conferimento dei rifiuti di multi materiale

1. Il servizio di raccolta del multimateriale sul territorio comunale potrà essere svolto con:
 - modalità di raccolta domiciliare con frequenza minima settimanale;
 - modalità di raccolta stradale con frequenza minima di svuotamento settimanale.Il Comune, tramite il gestore del servizio, procederà a individuare le aree in cui saranno attivate le diverse modalità rimanendo possibile servire una stessa zona con entrambe.
2. Le utenze non domestiche ubicate nel Centro Storico e in altre aree individuate in base a principi di economicità ed efficienza (bar – caffetterie – pub - mense – self service - tavole calde - ristoranti – trattorie – pizzerie – osterie – ecc) potranno essere servite, su richiesta, con modalità di raccolta domiciliare.
3. Bottiglie ed altri oggetti di vetro devono essere ben svuotati prima di essere depositati negli appositi contenitori.
4. Damigiane di elevate dimensioni, vetri piani ed altri imballi in vetro che abbiano dimensioni superiori a quelle dei contenitori a disposizione vanno trattati come ingombranti e devono essere conferiti all'ECOCENTRO o prenotarne il ritiro tramite il servizio "ingombranti a domicilio".
5. E' vietato conferire pirofile da forno (vetro pirex), cristalli, lampadine e neon, specchi, schermi di televisori, monitor, ceramica, contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili (sanzione da euro 50 a euro 500).
6. Con specifica ordinanza verranno definiti i giorni di raccolta e le modalità
7. Gli imballaggi in plastica, acciaio, alluminio ed altri oggetti in metallo devono essere ben svuotati prima di essere depositati negli appositi contenitori, sfruttando il più possibile la volumetria delle attrezzature a disposizione, ad esempio, schiacciando tali oggetti. Non è prevista la raccolta degli imballaggi in metallo divisa per tipologia di materiale.
8. Oggetti in metallo che abbiano dimensioni superiori a quelle dei contenitori a disposizione vanno trattati come ingombranti e devono essere conferiti agli ECOCENTRO o prenotarne il ritiro tramite il servizio "ingombranti a domicilio".
9. E' vietato conferire contenitori con residui di liquidi tossici e infiammabili (ammenda da euro 100 a euro 500).
10. E' vietato conferire contenitori plastici etichettati come rifiuti pericolosi (che vanno conferiti presso gli ecocentro), calze e tessuti di nylon, materiali diversi plastificati, gomme, camere d'aria, giocattoli (sempre in riferimento alla normativa vigente) (ammenda da euro 50 a euro 500).

Art. 19

Modalità di conferimento di pile e batterie

1. Tali rifiuti sono costituiti da:
 - a. pile a bottone;
 - b. pile stilo di vario formato;
 - c. batterie per attrezzature elettroniche;

d. batterie per automobili.

2. In relazione a quanto previsto dall'Art. 4, comma 1, del D.M. 194/03, le pile e gli accumulatori usati sono consegnati al rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico (contenitori stradali e/o ECOCENTRO).

3. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, tutti i rivenditori devono mettere a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e svuotamento del contenitore seguite presso il suo esercizio.

4. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori rigenerati, ai sensi dell'Art. 7 del D.M. 194/03, deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti sulle pile e sugli accumulatori.

5. E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati (ammenda da euro 100 a euro 500) e/o abbandonarli lungo la strada o vicino ai cassonetti (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006).

Art. 20

Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

1. I rifiuti ingombranti, come definiti all'Art. 3 punto D), possono anche essere conferiti, dal detentore, direttamente nei contenitori predisposti presso gli ECOCENTRO presenti sul territorio comunale o tramite il servizio predisposto di raccolta "ingombranti a domicilio"

2. Nel caso della raccolta "ingombranti a domicilio" il detentore è tenuto a disporre i beni obsoleti ed ingombranti di cui intende disfarsi, nel luogo, nel giorno e nell'orario concordato direttamente con il gestore del servizio di raccolta. Nel caso di raccolta al piano stradale il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone (ammenda da euro 25 a euro 250).

Art. 21

Modalità di conferimento dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico (RAEE) provenienti dai nuclei domestici che hanno esaurito la loro durata operativa possono essere conferiti negli appositi centri di raccolta istituiti dal Comune (ECOCENTRO) o consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di una apparecchiatura di tipologia equivalente. I distributori, in tale caso, assicurano, al momento della fornitura della nuova apparecchiatura, il ritiro gratuito di quella usata in ragione di uno contro uno.

Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al precedente comma, i produttori, gli importatori e i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono stipulare accordi di programma e contratti ai sensi dell'Art. 206 del D. Lgs. 152/06 ed in conformità a quanto predisposto dal D. Lgs. n.151 del 15 luglio 2005 recante "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 151/05 che disciplina la materia, sono le seguenti:

- Grandi elettrodomestici
- Piccoli elettrodomestici
- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- Apparecchiature di consumo
- Apparecchiature di illuminazione
- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
- Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
- Strumenti di monitoraggio e di controllo
- Distributori automatici.

In base al D.Lgs.151/2005 e al D.M. 25/09/07 n.185, i rifiuti generati dalle apparecchiature, gli strumenti ed i dispositivi, alimentati con energia elettrica da rete o da batterie, conferiti presso i centri di raccolta (ECOCENTRO) saranno così raggruppati:

- Raggruppamento 1 - Freddo e clima.
- Raggruppamento 2 – Altri grandi bianchi.
- Raggruppamento 3 – Tv e monitor.
- Raggruppamento 4 – IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED ed altro.
- Raggruppamento 5 – Sorgenti luminose.

Art. 22

Modalità di conferimento dei medicinali

1. Tali rifiuti, rientranti nella categoria dei rifiuti urbani pericolosi, sono costituiti da farmaci inutilizzati, scaduti o avariati.

2. La raccolta differenziata dei medicinali è attiva in tutta l'area urbana con contenitori posizionati nelle immediate vicinanze delle farmacie cittadine. Gli stessi devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati in quanto lo svuotamento è di esclusiva competenza del personale incaricato. Inoltre i contenitori devono essere a tenuta in modo tale da evitare la fuoriuscita di eventuali colaticci e liquidi.

Art. 23

Attività di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati

1. Il conferimento dei rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati in maniera indifferenziata deve essere effettuato attraverso:
 - il sistema dei contenitori posizionati sul territorio comunale;
 - i sistemi alternativi di raccolta organizzati dalla pubblica amministrazione e dal gestore.
2. Il cittadino deve confezionare i rifiuti in appositi involucri protettivi prima di conferirli.
3. È vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani indifferenziati:
 - rifiuti urbani pericolosi come definiti all'Art.3, punto 1a.) (ammenda da euro 100 a euro 500);
 - rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolte differenziate (ammenda da euro 25 a euro 150);
 - rifiuti ingombranti come definiti all'Art. 3, punto D) (ammenda da euro 25 a euro 250);
 - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006);
 - sostanze liquide (si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D. Lgs. 12/2006);
 - i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni edile e di ordinaria manutenzione (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006);
 - materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio) con ammenda da euro 100 a euro 500; è tollerata l'immissione nei normali contenitori modiche quantità di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di bricolage e di piccola manutenzione.

Art. 24

Raccolta e trasporto

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti saranno effettuate con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione siano tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.)

Art. 25

Smaltimento

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle autorità Regionali o Provinciali nell'ambito dei piani all'uopo predisposti e/o dei provvedimenti di carattere straordinario adottati dai competenti organismi.
2. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani e assimilati da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero o allo smaltimento.
3. I dati riguardanti le pesate saranno raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e potranno essere visionati o richiesti dal Comune a scadenze periodiche.

TITOLO IV - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

Art. 26

Recupero di materiali e/o energia

1. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'Art. 178 del D. Lgs. 152/06.
2. Il Comune promuove la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'Art. 205 del D. Lgs. 152/06 e/o quelli stabiliti dai piani regionali di gestione dei rifiuti tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento di detti obiettivi.

Art. 27

Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, per poi, nel caso di risultati confortanti, essere definitivamente adottate con ordinanza del Sindaco, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di certe categorie di materiali. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con associazioni, enti o ditte private.
2. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della

composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico e non, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

3. Le ordinanze istitutive stabiliscono se il conferimento in forma sperimentale, al servizio di raccolta differenziata, debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed indicano eventualmente i soggetti obbligati.

Art. 28

Isole ecologiche

1. Ai sensi dei Decreti Legislativi 152/2006, 04/2008 e successive modificazioni, al fine di razionalizzare e di facilitare le raccolte differenziate, è prevista la possibilità di collocare in aree pubbliche idonei contenitori per il raggruppamento e per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.

2. Il raggruppamento di tali contenitori, ai sensi di legge, viene considerato "isola ecologica".

3. Per la collocazione dei contenitori costituenti isole ecologiche è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione provinciale;

4. I contenitori a servizio delle isole ecologiche dovranno essere installati su aree pubbliche e non dovranno contrastare con le norme dettate dal Codice della Strada; il numero delle isole ecologiche da realizzarsi dovrà tenere conto degli obiettivi delle raccolte differenziate da conseguire;

5. I contenitori dovranno essere dotati di idonee scritte e/o dovranno essere di colore diverso in relazione alla tipologia di rifiuto che sia possibile introdurvi. E' fatto divieto di introdurre tipologie di rifiuto diverse da quelle riportate nel contenitore stesso; è fatto divieto di abbandonare rifiuti in prossimità degli stessi. I contenitori dovranno essere periodicamente svuotati a cura del gestore del servizio evitando situazioni di disservizi conseguenti ad esaurimento della capacità ricettiva degli stessi.

Art. 29

Ecocentro

1. Al fine di valorizzare le raccolte differenziate, i rifiuti urbani e assimilati, raccolti in maniera differenziata, potranno essere conferiti in appositi Centri di Raccolta Attrezzati (ECOCENTRO) la cui gestione è rivolta a garantire, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, che il conferimento degli stessi avvenga per raggruppamenti differenziati delle frazioni omogenee al fine di promuovere il recupero degli stessi nel rispetto dei principi dettati dalla vigente normativa in materia.

2. Per quanto riguarda la disciplina delle raccolte, i limiti quantitativi e qualitativi delle varie tipologie di rifiuti conferibili, le modalità di conferimento, le categorie di utenti abilitati al conferimento, l'organizzazione della gestione, la disciplina sanzionatoria e tutte le altre disposizioni relative agli ECOCENTRO si rinvia all'Allegato - Norme per il centro di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Art. 30

Incentivi ed agevolazioni

1. Per le utenze domestiche o non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati potranno essere previste particolari forme di incentivazione quali:

a. attestati di benemerenzza da conferire, sulla base dei rendiconti della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;

b. premi materiali che potranno essere assegnati in occasione di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'utenza.

Art. 31

Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. La pubblica amministrazione e/o il gestore avranno l'onere di curare opportune campagne di sensibilizzazione ed informazione sulle modalità operative del servizio di raccolta sul territorio comunale e dei risultati raggiunti in merito alle percentuali di raccolta differenziata conseguite.

2. In specifiche circostanze (es. particolari servizi di raccolta) verranno distribuiti opuscoli con le indicazioni sulle corrette modalità di conferimento dei vari materiali, sull'uso dei contenitori, sulla loro ubicazione, ecc.

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 32

Definizioni

1. Ai soli fini gestionali, per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua, i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi ed aree cimiteriali e i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni di cui al comma 2, lettera f) del D. Lgs. 152/06.

Art. 33

Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite a:
o spazzamento e stradale;
o rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati sul territorio comunale;
o aree cimiteriali.

Art. 34

Gestione delle aree verdi pubbliche

1. Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche e, tramite il gestore dei servizi di igiene urbana, a mantenerle in stato di pulizia ottimale provvedendo alla raccolta dei rifiuti in esse depositati.

Art. 35

Gestione del servizio di spazzamento delle strade

1. La gestione dei rifiuti urbani esterni viene effettuata:

- a. sulle strade e piazze classificate comunali rientranti nei perimetri di svolgimento del servizio
- b. sui tratti urbani di strade statali e provinciali rientranti nei perimetri di svolgimento del servizio;
- c. sulle strade e le aree private comunque soggette a pubblico transito rientranti nei perimetri di svolgimento del servizio purché soddisfino tutti i seguenti requisiti:
 - essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
 - essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;

Art. 36

Frequenza

1. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singola zona, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'Art. 1 del presente regolamento.
2. Il Comune, in accordo con il gestore del servizio, si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (diurni e/o notturni), stabilendo i relativi orari e le zone interessate, per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.
3. Il servizio include la rimozione delle erbe infestanti dai marciapiedi, sedi stradali con pavimentazione.

Contenitori portarifiuti

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini porta rifiuti che verranno svuotati con la stessa frequenza con cui vengono spazzate le aree su cui risultano installati.
2. E' fatto divieto di utilizzare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti (ammenda da euro 25 a euro 250).
3. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), se non espressamente concesso (ammenda da euro 25 a euro 150).

Art. 37

Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Alle attività di deposito temporaneo, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni e dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali classificati tra gli urbani ai sensi dell'Art. 184 comma 2 lettera f) del D.Lgs.152/06 si applicano le norme regolamentari e tecniche dello stesso decreto e del D.P.R. 254/03 che disciplina la gestione dei rifiuti sanitari.
2. Ai sensi dell'Art. 2 del D.P.R. 254/03 si considerano:
 - a. rifiuti da esumazione ed estumulazione - i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
 - b. rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali - i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani in base alle prescrizioni dettate dal legislatore all'Art.12 del D.P.R. 254/03.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni".
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione stoccaggio possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti debitamente autorizzati ai sensi di legge.

6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'Art. 2 comma 1 lett. e) punto 5 del D.P.R. 254/03.
7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'Art. 2 comma 1 lett. e) punti 1 e 3 del D.P.R. 254/03 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
8. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'Art. 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.P.R. 254/03 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'Art. 2 comma 1 lett. f) punto 2 del D.P.R. 254/03.
9. I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
10. Ai responsabili del cimiteri e eventualmente al gestore del servizio se presente compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D. Lgs. 152/06.

Art. 38

Aree scoperte private e luoghi di uso comune

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico poste all'interno del centro abitato, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco emana ordinanza nei confronti dei soggetti interessati, disponendo, in caso di inefficacia dell'ordinanza, affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili, d'ufficio i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 39

Aree occupate dai mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo e selezionando i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.
3. Le aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti in esse prodotti.
4. In occasione di fiere autorizzate in aree pubbliche, non rientranti tra i servizi dovuti dal gestore, a cura del promotore della manifestazione dovrà essere fatta richiesta al gestore che, in relazione all'impegno straordinario richiesto al pubblico servizio oltre la normale prestazione prevista dal contratto di servizio, concorderà il corrispettivo economico della ulteriore prestazione. In caso di mancato servizio, il Comune interverrà in danno addebitando al promotore le spese sostenute per il servizio di pulizia.

Art. 40

Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 41

Carico e scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi i diritti di rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché di procedere ad irrogare le relative sanzioni ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 42

Manufatti od oggetti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale e per altre finalità

1. Chiunque - previa autorizzazione comunale - colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (es.: fioriere, vasi etc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia il Comune provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha installato il manufatto.
4. Nel caso in cui i manufatti vengano posati in coincidenza di attività stagionali, scaduta l'autorizzazione temporanea, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di chi li ha posizionati.

Art. 43

Aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo, prevenendo l'afflusso di detriti e altri materiali di rifiuto all'interno della rete fognaria (caditoie). Inoltre, salvo il caso in cui lo stato dei luoghi non lo consenta, durante il periodo di permanenza del cantiere, sarà vietato il deposito temporaneo dei materiali di scarto delle lavorazioni direttamente sul suolo pubblico e richiesto, a tal fine, per lo stesso l'utilizzo di cassoni scarrabili di idonea capacità.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. In particolare, per consentire un recupero di frazioni omogenee, dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti e conferirle alle rispettive filiere.
4. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani (ammenda da euro 50 a euro 500).
5. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al comma 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006).

Art. 44

Manifestazioni pubbliche

1. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al gestore del servizio pubblico di raccolta e smaltimento il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare.
2. I soggetti di cui sopra devono provvedere, direttamente o attraverso convenzione con il servizio pubblico, alla pulizia delle stesse. Nel caso in cui il servizio venga svolto direttamente i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
3. Salvo diverse disposizioni, gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico potranno essere imputati agli organizzatori delle manifestazioni.

Art. 45

Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

1. Le aree, pubbliche o private, occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle eventuali specificatamente emanate con apposite ordinanze sindacali.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area potrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o dalle installazioni.
3. Il titolare della concessione dovrà provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il gestore dei servizi di igiene urbana, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso. Nel caso in cui il servizio venga svolto direttamente i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti dal servizio di raccolta dei rifiuti urbani, secondo le modalità impartite.
4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, dovrà ricadere sugli organizzatori delle attività svolte nelle aree suddette.
5. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune potrà disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di occupazione.
6. In caso di mancata osservanza delle disposizioni cui sopra si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006).

Art. 46

Rifiuti abbandonati

1. Attestato il divieto di abbandono fissato dall'Art.192 del D. Lgs. 152/06, ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti potranno accertare, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo di cui sopra, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

2. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistono motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere della ASL competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, in danno dei soggetti obbligati.

Art. 47

Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico comprese le zone a verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso apposite piazzole che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione Comunale in piazze ed aree verdi cittadine.
2. La mancata osservanza delle disposizioni cui sopra e' punita con l'ammenda da euro 25 a euro 150.

TITOLO VI - RIFIUTI SPECIALI

Art. 48

Convenzioni per il conferimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico

1. Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento, è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione. Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti, se non provvedono direttamente, potranno presentare la domanda al soggetto che espleta il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (gestore del servizio).
2. La domanda dovrà contenere:
 - le generalità complete del richiedente;
 - la descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
 - la quantificazione dei rifiuti (in Kg/g. o mese o in m³/g. o mese nei casi di rifiuti a bassa densità) e loro tipologia;
 - la periodicità di consegna prevista e proposta;
 - la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto;
 - il sistema o modo di conferimento;
 - ogni altra notizia ritenuta utile.
3. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - scheda/e descrittiva del/i rifiuto/i (tipizzazione);
 - certificato CCIAA.
4. La convenzione viene stipulata dopo istruttoria che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali, di cui si chiede il conferimento, e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio (sulla base di tariffe e formule fissate dal gestore e approvate dal Comune).
5. La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e andrà rinnovata almeno un mese prima della sua scadenza naturale. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la decadenza della convenzione.
6. Il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 gg.

Art. 49

Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie

1. E' fatto assoluto divieto di conferire materiali inerti, anche se prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica, all'interno dei contenitori per la raccolta stradale o domiciliare dei rifiuti (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006);
2. Detti rifiuti dovranno essere conferiti dal produttore presso gli appositi impianti autorizzati (discariche o impianti di riciclaggio).

Art. 50

Raccolta e trasporto di rifiuti in cemento amianto

1. Per la raccolta, trasporto e smaltimento di questa tipologia di rifiuti, il cittadino o l'attività produttiva deve rivolgersi ad aziende specializzate ed autorizzate per questa attività.
2. E' assolutamente fatto divieto di abbandonare tali materiali nell'ambiente o presso i contenitori della raccolta ordinaria (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006).

Art. 51

Raccolta di liquami e fanghi biologici

1. È fatto divieto di conferire al servizio ordinario di raccolta i rifiuti provenienti da fosse settiche, fosse biologiche e pozzi neri (si applicano le sanzioni di cui agli Artt. 192, 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006).
2. L'utenza ha l'obbligo di rivolgersi ad azienda specializzata, in regola con la normativa vigente in materia.

Art. 52

Sgombero della neve

1. Nelle aree pubbliche è vietato invadere la carreggiata e ostruire il passaggio sui marciapiedi con la neve rimossa e ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali.
2. La neve proveniente da luoghi privati, dovrà essere allontanata a cura e spese del proprietario dello stabile o del fondo. E' vietato scaricare la stessa sui marciapiedi, strade o sul suolo pubblico in genere.
3. Per ulteriori specifiche disposizioni in merito allo sgombero della neve, si rinvia alle specifiche determinazioni che saranno emanate dal Sindaco in occasione del verificarsi dello specifico evento meteorico e /o già previste da altri regolamenti comunali.

Art. 53

Spurgo caditoie e pozzetti stradali

1. L'attività di spurgo caditoie e pozzetti stradali è regolamentata dal contratto di servizio tra il Comune e il gestore .

Art. 54

Rivenditori al dettaglio di batterie ed olio minerale

1. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli, sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di raccolta e stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.
2. I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri autorizzati per il conferimento e lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.
3. I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria di un veicolo, sono tenuti a conferire l'olio usato e le batterie secondo le modalità di cui ai precedenti commi o presso gli ECOCENTRO se appositamente attrezzati.

TITOLO VII - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 55

Divieti e sanzioni

1. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento:
 - a. è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese nel territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e, in genere, materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti;
 - b. è vietato scaricare rifiuti di qualsiasi natura nelle acque pubbliche o private;
 - c. è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
 - d. è vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica salvo espresso consenso prestato dalle autorità locali competenti e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia;
 - e. è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
 - f. è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo che non sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
 - g. è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (contenitori getta rifiuti);
 - h. è vietato conferire rifiuti speciali non assimilati (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - i. è vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;
 - j. è vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori, salvo quanto riportato nel seguente regolamento.
 - k. è vietato immettere nei contenitori residui liquidi;
 - l. al fine di mantenere il decoro urbano: - è vietato il lancio e/o deposito di volantini e altro materiale pubblicitario su vie, piazze o aree verdi pubbliche; - è vietata la collocazione di volantini e altro materiale pubblicitario sotto i tergicristalli dei veicoli e/o in prossimità degli accessi di edifici pubblici o privati; - è consentita la distribuzione di volantini e materiale pubblicitario nei pubblici esercizi; - è vietata l'affissione di manifesti e volantini sui pali della pubblica illuminazione, sui cassonetti per la raccolta dei rifiuti, sugli impianti semaforici, sulle superfici pubbliche e su parti dell'arredo urbano destinate a diverso utilizzo rispetto alla pubblica affissione; - è consentita la distribuzione mediante consegna diretta alle persone.

Le sanzioni, per le violazioni delle disposizioni di cui sopra saranno a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.

 - m. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti nei contenitori;
 - n. è vietato ribaltare e/o danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.
2. Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa, nell'ambito dei minimi e massimi prefissati.

3. Ai sensi dell'Art.197 del D. Lgs. 152/06 alla Provincia competono, in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nonché il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.

4. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento (accertamento e sanzionamento) è attribuito, in via generale, agli agenti del corpo di Polizia Locale: I comuni, con provvedimento del Sindaco, possono conferire ai propri dipendenti o ai dipendenti ai quali è affidato il servizio di raccolta di rifiuti, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni al presente Regolamento relative alle modalità di conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta ad altri funzionari comunali, al gestore del servizio e/o Enti erogatori di pubblici servizi (art. 4, L.R. 5 dicembre 2006, n.23), I verbali redatti dai suddetti soggetti hanno l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile

5. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni conferite, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

6. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

7. Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse per sé o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento ad attrezzature fisse e/o mobili, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo e/o repressivo da parte delle autorità competenti.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56

Ordinanze contingibili ed urgenti

1. In considerazione di quanto previsto dall'Art. 191 del D.Lgs. 3/04/2006 n.152, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Art. 57

Proprietà del rifiuto

1. Tutti i materiali conferiti come rifiuti al servizio pubblico di nettezza urbana sono di proprietà dell'amministrazione comunale.

2. Gli oggetti di valore rinvenuti si considerano "cose trovate" e del fatto verrà data pronta comunicazione agli organi di polizia preposti.

Art. 58

Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

Art. 59

Entrata in vigore

1. Tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente Regolamento sono abrogate.

2. Esso diventa operativo a partire dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni del D. Lgs. 152/06 e di ogni altra legge, regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente la materia.

Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali o regionali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

4. Il presente Regolamento sarà inserito nella rete telematica del Comune e del gestore.

Art. 60

Variazioni non sostanziali alle presenti norme

1. Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate, su indicazione del Comune, dal gestore al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.

2. Tali variazioni, in relazione della loro diversa entità, saranno assentite attraverso delibera di giunta, (cambiamento volumetria cassonetti, incremento numero di filiere di rifiuti raccolti, aumento/decremento numero di passaggi di svuotamento, e similari).

3. Cambiamenti sostanziali dei servizi e delle disposizioni del presente Regolamento dovranno essere assentite attraverso deliberazione del Consiglio Comunale.

ALLEGATO n. 1 - Suddivisione rifiuti in base ai codici CER e relative descrizioni

I Rifiuti in appresso elencati ricondotti ai codici CER e rispettive descrizioni rappresentano i rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività agricole commerciali, artigianali, industriali nonché di servizio, inclusi i rifiuti delle raccolte differenziate. Tali codici sono utilizzati per definire i criteri qualitativi dei rifiuti assimilabili/assimilati ai rifiuti urbani.

CER	Descrizione
15 01	IMBALLAGGI (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi metallici
150105	imballaggi in materiale compositi
150106	imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
150110*	contenitori etichettati T e/o F
2001	FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
200101	carta e cartone
200102	vetro
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110	abbigliamento
200111	prodotti tessili
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
200123*	apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
200125	oli e grassi commestibili
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*
200133*	batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601*, 160602 *e 160603* nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121* e 200123*, contenenti componenti pericolosi
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21*, 20 01 23* e 20 01 35*